

Pubblicato il 11/03/2021

N. 02960/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01703/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1703 del 2021, proposto da

Istituto Paritario

in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Rienzi,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regione Campania - Ambito
Territoriale per la Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del D.M. MIUR n. 83 del 10.10.2008 - avente efficacia generale su tutto il territorio nazionale - nella parte in cui, illegittimamente, vieta la costituzione e approvazione di più di una classe collaterale per ciclo, come posta a base della nota oggi parimenti gravata dell'USR Campania, Ufficio IV, Ambito Territoriale di Napoli, U.0000875 del 20.01.2021;
- della nota dell'USR Campania, Ufficio IV, Ambito Territoriale di Napoli, U.0000875 del 20.01.2021 con cui non è stato autorizzato il funzionamento in regime di parità delle classi collaterali V, sez. C Istituto Tecnico – sett. Tecnologico – ind. Meccanica e Meccatronica ed Energia – art. Meccanica e Meccatronica; V Sezz. C-D-E-F dell'Istituto Tecnico – Settore Economico, ind. Amministrazione, Finanza e Marketing; V Sez. C, presso l'Istituto odierno ricorrente, con la seguente motivazione: “questo ufficio considera le suddette classi funzionanti in regime meramente privato tenuto conto del D.M. 83/2008 punto 4.8 che prevede la possibilità di richiedere l'autorizzazione per una sola classe collaterale terminale”;
- e, ove occorrer possa, della Circolare Ministeriale 18 marzo 2003, n. 31, Prot.n. 861, Dipartimento dei Servizi nel Territorio, Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel Territorio Area della Parità Scolastica, avente ad oggetto: “Disposizioni e indicazioni per l'attuazione della Legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di parità scolastica”, nella parte in cui, illegittimamente, possa

autorizzare l'interpretazione fornita dall'Amministrazione nella nota di cui sopra;
del D.M. 267 del 29.11.2007 del Ministro dell'Istruzione, Regolamento recante
“disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità
scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del D.L.
5 Dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni nella legge 3 febbraio 2006,
n. 27” (pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28/1/2008) nella parte in cui,
illegittimamente, possa autorizzare l'interpretazione fornita dall'Amministrazione
nella nota di cui sopra;

- del DM 83/2008 e del DM 267/2007, nella parte in cui possano autorizzare
l'interpretazione fornita dall'USR Campania nella nota prot. AOODRCA n. 18457
del 20.07.2020 nella parte in cui illegittimamente stabilisce il termine per la
notifica del funzionamento al 20 settembre 2020;
- Nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e
conseguenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Uff
Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021 la dott.ssa Claudia
Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

I ricorrenti hanno impugnato gli atti di cui in epigrafe, nella parte in cui è stata
vietata la costituzione e l'approvazione di più di una classe collaterale per ciclo.

Alla camera di consiglio del 9 marzo 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione
ex art. 60 c.p.a.

Il ricorso è fondato alla luce della giurisprudenza costante di questa Sezione.

Per l'art. 4.8, d.m. 83/2008 *“per le classi terminali della scuola secondaria
superiore il gestore può chiedere, con adeguata motivazione, entro l'avvio*

dell'anno scolastico, l'autorizzazione al Direttore scolastico regionale per una sola classe collaterale qualora gli studenti neo iscritti non possano essere inseriti nella classi esistenti".

<<L'ambito applicativo di tale disposizione, precisando che " La prescrizione contenuta al punto 4.8 per le classi terminali, riduttiva ad una sola classe collaterale nei confronti degli studenti neo iscritti" che " non possano essere inseriti nelle classi esistenti", non può ritenersi operante nei confronti degli studenti lavoratori stante l'assenza di specifica previsione normativa e pertanto esplicante efficacia esclusivamente nelle ipotesi ordinarie di studenti non lavoratori".

Il Consiglio di Stato, inoltre, con la sentenza n. 3627/2018, da cui questo collegio non ha motivo di discostarsi, ha esaurientemente chiarito che "L'art. 1, comma 4, lett. f), della legge n. 62/2000 - fonte di legge - in conformità all'indirizzo giurisprudenziale qui condiviso, va interpretato nel senso di non precludere l'istituzione di classi terminali allorché ricorrano determinate condizioni giustificative indicate negli atti anzidetti con particolare riferimento agli studenti lavoratori. Previa verifica delle condizioni richiamate, la disciplina normativa non preclude la possibilità di istituire eccezionalmente ulteriori classi singole in presenza delle pressanti esigenze degli studenti lavoratori (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanze n. 6364/07, n. 924, n. 925 e n. 939 del 19/02/2008). Viceversa, l'amministrazione non ha svolto alcuna istruttoria specifica; né operato alcuna comparazione tra gli interessi privati e quelli pubblici; ha disatteso la circostanza che successivamente alla data del 1 settembre 2010 non è vietato accogliere nuove iscrizioni e costituire nuove classi specie se serali per studenti lavoratori in assenza di strutture statali presenti nel territorio">> (sent. 3236/2020).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei sensi di cui in motivazione.

Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Silvia Piemonte, Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

